

STATUTO

"INFINITY- Protezione Civile – Organizzazione di Volontariato"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, l'Associazione di volontariato – Ente del Terzo Settore denominata **"INFINITY- Protezione Civile – Organizzazione di Volontariato"**, senza fini di lucro o, in forma abbreviata, **"INFINITY- Protezione Civile – ODV"**, qui di seguito denominata Associazione. L'Associazione ha sede in Pescara, con sede legale in via Colle Renazzo 157 e sede operativa è in via Luigi Polacchi 19.

L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2. La durata dell'Associazione è illimitata ed eventuale richiesta di scioglimento deve essere fatta almeno sei mesi prima.

L'utilizzo delle indicazioni "Organizzazione di Volontariato" e "Ente del Terzo Settore" e/o degli acronimi ODV e ETS nella denominazione dell'associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è apolitica e apartitica ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e-nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'attività dell'Associazione si basa sul diretto impegno nella società civile e sulla disponibilità di collaborazione con l'iniziativa pubblica e con le forze sociali.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera Y del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 l'Associazione, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, intende



realizzare attività di PROTEZIONE CIVILE come previsto dall'art. 11 della L. 24 febbraio 1992 n.225 e successive modificazioni.

All'uopo, l'Associazione si pone le seguenti finalità:

- operare in tutti gli ambiti di Protezione Civile sia in modo diretto che indiretto anche con attività di previsione e prevenzione;
- promuovere un volontariato attivo che miri al raggiungimento di un nuovo modello di società e alla diffusione, tra i cittadini, di una coscienza solidaristica;
- l'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività diretta e indiretta che possa riguardare il volontariato.

L'associazione valorizza la creazione di sinergie specifiche con tutti i soggetti, privati e pubblici, per il raggiungimento dei diversi obiettivi.

Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Associazione si impegna a:

- creare un corpo specializzato di volontari di protezione civile operante sia in ambito locale che nazionale ed internazionale;
- svolgere direttamente attività operative e di volontariato nell'ambito di sanità, cultura, ambiente, servizi sociali e protezione civile;
- garantire un contributo di proprie esperienze e cultura nella elaborazione della Legislazione e nell'approntamento degli strumenti organizzativi ed operativi;
- promuovere ed offrire forme di informazione, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locali, al fine di favorire la spontanea aggregazione nonché la crescita del ruolo educativo sociale del volontariato;
- organizzare corsi di formazione professionale destinati a disoccupati ed a giovani in cerca di prima occupazione ed appartenenti a categorie svantaggiate;
- organizzare eventi di qualsiasi genere per autofinanziarsi.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite, ai sensi dell'art.6 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n.117.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.



Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 co. 1 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione si avvale, come sopra previsto, di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Il rimborso può essere erogato anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/2000 purché non superi l'importo di EUR 10 giornalieri e EUR 150 mensili e l'Organo di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, che deve considerarsi sempre esclusa per le attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue o di organi.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE

L'associazione è amministrativamente e patrimonialmente autonoma; essa trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche e private o di organismi internazionali;
- 4) donazioni e lasciti testamentari;
- 5) rendite patrimoniali;
- 6) raccolte fondi;
- 7) entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017)



8) rimborsi derivanti da convenzioni;

È vietata qualsiasi forma diretta o indiretta di distribuzione di eventuali utili ed avanzi di gestione. Non può essere in alcun caso richiesta la divisione o restituzione del fondo.

Le quote associative annuali sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Eventuali contributi straordinari sono stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

L'adesione all'associazione non prevede obblighi di finanziamento o esborso ulteriori rispetto al versamento originario, se previsto, e alla quota annuale.

È sempre facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori a favore dell'associazione.

Tutti i versamenti, a qualunque titolo effettuati, sono a fondo perduto.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti dei soci fondatori.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



ART. 4 - BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione entro il 30 aprile ovvero entro diverso termine, prorogato dal Consiglio Direttivo, che consenta il tempestivo deposito del bilancio stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.



Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, ogni anno, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro i medesimi termini sopra previsti per la definitiva approvazione.

ART. 5 - I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, senza alcuna discriminazione politica, culturale, religiosa, etica, sociale e razziale.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci firmatari dell'atto costitutivo sono definiti "fondatori" e fanno parte, iuris et de iure, del collegio permanente dei probiviri.

L'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non consente alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione stessa.

Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Ogni cittadino può aderire all'Associazione accettando il presente statuto e le sue finalità.



ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione dal Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa eventualmente stabilita dallo stesso Consiglio, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'ammissione a socio, determinata in base al principio di non discriminazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che deve rispondere entro sessanta giorni.

In caso di rigetto della domanda, la deliberazione di rigetto deve essere motivata ed essere comunicata per iscritto all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

In caso di accoglimento della domanda l'iscrizione deve essere annotata sul libro dei soci.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati, per iscritto o telematicamente, al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il provvedimento di decadenza o esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto o escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo con voto segreto e con la maggioranza della metà più uno dei presenti.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Le dimissioni da parte dei soci devono essere comunicate in forma scritta all'associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.



ART. 7 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare la quota associativa;

I soci prestano la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.
- 5) Gli aderenti all' Associazione hanno il diritto di eleggere gli organi della stessa nei limiti e con le forme del presente statuto. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. I soci hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate, dal Consiglio Direttivo, per l'attività prestata ai sensi di legge, sempre nei limiti stabiliti dall' Associazione stessa.

Ogni associato ha comunque diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo di Amministrazione e presso la sede dell'Associazione.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'assemblea dei soci,
- 2) il consiglio direttivo che è l'organo di amministrazione dell'associazione;
- 3) il presidente;
- 4) il vicepresidente;



- 5) il Tesoriere;
- 6) l'Organo di controllo e/o di Revisione Legale, se costituito;

L'elezione degli organi dell'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



ART. 9 - ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe, munite della fotocopia del documento di identità del delegante. Ogni associato ha diritto ad un voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso presidente o il Consiglio Direttivo o un terzo dei soci lo richieda.

L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge e nomina o revoca i componenti degli organi sociali;
- b) elegge e nomina o revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- h) delibera sull'ammontare delle quote associative

L'Assemblea Straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;



b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

c) delibera sugli altri oggetti di carattere straordinario e di interesse generale all'ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal presidente o in sua assenza dal vice-presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante affissione di avviso nella bacheca della sede sociale e contestuale avviso, per lettera o telematico, da recapitarsi ai soci, il tutto almeno quindici giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei due terzi degli associati per le competenze sub b), e di almeno la metà più uno degli associati per le altre.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto dal segretario.



ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione.

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, eletto dall'Assemblea degli Associati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti e per conseguenza nominati dall'assemblea dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il consiglio deve convocare senza ritardo l'assemblea per la sostituzione del componente mancante.

Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione e la gestione patrimoniale della stessa, seguendo anche la tenuta del libro cassa e tutta la documentazione necessaria.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. In particolare ha il compito di:

- eleggere il Presidente, il vice Presidente e il segretario-tesoriere;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;



- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, sottoponendo le stesse all'approvazione dell'assemblea;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire gli eventuali contributi straordinari.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e contestuale lettera, email o PEC, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del consiglio, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.



ART.11- IL PRESIDENTE

Il presidente, eletto dal consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci.

Al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice-presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.

Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva;

L'assemblea con la maggioranza dei due terzi può revocare il Presidente. In questo caso il Presidente revocato o il Consiglio Direttivo convocano l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente, il quale sarà anche consigliere del direttivo in carica ed avrà mandato fino alla scadenza di quest'ultimo.



ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017. In difetto la nomina è facoltativa.

L'organo di controllo è composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'Organo di Controllo esercita in ogni caso i compiti e le facoltà previste dall'art. 30 commi 6-7-8 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017. In difetto la nomina è facoltativa.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 LE CONVENZIONI

Le convenzioni tra l' Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione custodita a cura del presidente presso la sede dell' Associazione ed è a disposizione di ogni aderente che voglia prendere visione.

La convenzione approvata dal Consiglio Direttivo e stipulato dal Presidente dell' Associazione che ha la rappresentanza legale dell' Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla modalità di attuazione della convenzione e delega un suo componente alla verifica del rispetto di quanto deliberato.



ART. 14 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche uno o più liquidatori. L'assemblea che delibera lo scioglimento delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, AD ALTRI Enti Del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Assemblea, organo sociale competente, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 15 – LIBRI SOCIALI E TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSOCIATI



Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione deve tenere: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Al fine di garantire i diritti di informazione e trasparenza, tutti i soci sono registrate all'interno di apposito Registro-Libro dei soci, tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutte le assemblee, verbali e delibere vengono registrate in apposito Libro-Quaderno dei Verbali tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutti i soci hanno diritto di prendere visione, dando congruo preavviso e mediante comunicazione scritta motivata all'organo di amministrazione, dei Registri.



ART. 16 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia ed in particolare quelle del D. Lgs. 117/2017.

Letto, approvato e ratificato

I soci:

.....

.....

.....

.....

101

